

PATTO DI COLLABORAZIONE

TRA LA CITTA' DI TORINO

E

ASSOCIAZIONE POPOLARE DI VIA DI NANNI, COOPERATIVA LA
RONDINE E ASSOCIAZIONE EUFEMIA

PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
E URBANA DELLA VIA DANTE DI NANNI

PREMESSO CHE:

- a) L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento);
- c) Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro);
- d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Unione Europea, in seno all'iniziativa UIA-Urban Innovative Action, intende promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima sperimentazione del Regolamento;
- e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, rinviando a successive determinazioni dirigenziali l'approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione;
- f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell'ambito del progetto Co-City e comunque ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due

Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-progettazione per la definizione di patti di collaborazione [di seguito: Avvisi];

- g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 9 ottobre 2017 (mecc. 2017 44058/070) sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione;
- h) In data 30 novembre 2017, con invio tramite posta elettronica acquisita dal Servizio Progetto AxTO Beni Comuni Periferie, con protocollo n. 2902, conservata agli atti, l'Associazione Popolare di VIA DI NANNI con sede in Cervignasco 3 - Torino, C.F. 97797920010, ha presentato la proposta di riqualificazione e valorizzazione ambientale della Via Dante Di Nanni, mediante Patto di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento.
- h) A seguito della pubblicazione telematica e della positiva valutazione della predetta proposta, con deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio 2018 - mecc. 00710/070 è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa, come previsto dall'art. 9, comma 4 Regolamento e dall'art. 6 degli Avvisi;
- i) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070 Sono state approvate le Linee Guida per la Co-progettazione;
- j) Alle attività di co-progettazione hanno partecipato le associazioni, Società Cooperativa LA RONDINE A.R.L. con sede in Via Arco della Posta 1, 66034, Lanciano (CH) P.I.01978220695 e Associazione Culturale EUFEMIA con sede in Via Monginevro 159 - Torino, C.F. 97726440015, manifestando interesse ad co-firmatari del Patto. Le Associazioni hanno inviato una lettera di adesione alla proposta. All'esito dell'attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita sezione del sito Internet, la proposta presentata l'Associazione Popolare di VIA DI NANNI, con l'adesione di Cooperativa LA RONDINE e Ass. EUFEMIA prevede dunque, nella sua redazione finale, un intervento per promuovere un patto intergenerazionale e interculturale, che prevede un intervento di riqualificazione e valorizzazione ambientale e urbana della via, al fine di migliorarne la vivibilità e la fruibilità pedonale, innescando processi di rigenerazione urbana e sociale, ascrivibile all'ambito di azione C, come individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla precedente premessa f);
- k) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;
- l) Con deliberazione del 5 giugno 2019 n. mecc. 2019 01968/086 il Consiglio Circoscrizionale ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto;

- m) Con deliberazione del 26 giugno 2019, n. mecc. 2019 02566/070 a seguito della deliberazione del Consiglio Circostrizionale, la Giunta comunale ha preso atto che, nell'ambito della consultazione pubblica prevista dal progetto Co-City, si è conclusa positivamente la fase di co-progettazione, ed ha approvato le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione e finanziati nell'ambito del progetto Co-city;

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona di Gabriella Tetti, Dirigente di Area della Circostrizione 3, la quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale del 13 febbraio 2018 - mecc. 2018 00525/070 (di seguito: Città);

E

L'Associazione Popolare di VIA DI NANNI, con sede in Torino, C.F. 97797920010, nella persona di Rita Cararo nata a [REDACTED] la quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante del suddetto Ente,

la S.C. LA RONDINE A.R.L., con sede in via Arco della Posta 1, 66034, Lanciano (CH) P.I.01978220695, nella persona di Mattucci Domenico [REDACTED] [REDACTED] la quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante del suddetto Ente e che delega, come referente del progetto, la Signora Anna Laura Ventresca;

l'Associazione Culturale EUFEMIA, con sede in Via Monginevro 159 - Torino, C.F. 97726440015, nella persona di Pasquale Lanni nato a Torino in data 25/08/1986, C.F. LNNPQL86M25L219J, la quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante del suddetto Ente.

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e la gestione condivisa della Via Di Nanni, per il periodo indicato al successivo art. 8.

3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell'area oggetto del patto, l'obiettivo del presente accordo è:
 - presidiare e valorizzare l'area pedonale di Via Di Nanni come luogo di incontro e di aggregazione per tutti/e i cittadini e le cittadine, uno spazio per favorire lo sviluppo delle relazioni sociali, una nuova centralità culturale per il quartiere e la città;
 - sostenere la partecipazione attiva degli/delle abitanti;
 - aumentare la vivibilità e la vivacità dell'area;
 - migliorare la fruibilità pedonale.

4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1, del Regolamento, sono:
 - cura della fontana trasformata in fioriera;
 - disegni per giochi su area pedonale con vernici resistenti;
 - cura del verde presso l'area verde di Via Chiomonte adiacente alla Chiesa San Bernardino;
 - installazione di cordoli per evitare smottamenti dell'area verde ;
 - ripristino e cura di 5 fioriere posizionate lungo la via;
 - animazione culturale della via tramite organizzazione di attività ed eventi in un'ottica di presidio e di rigenerazione sociale e culturale dell'area stessa;
 - monitoraggio e segnalazione di danneggiamenti, atti di vandalismo, criticità e usi impropri dell'area oggetto dell'intervento.

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.
2. Ai Proponenti è consentito l'uso dell'area pedonale di Via Dante Di Nanni e dell'area verde di Via Chiomonte adiacente alla Chiesa di San Bernardino.
3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del suddetto bene, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.
4. I Proponenti , per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si impegnano a realizzare le seguenti azioni:
 - attività di animazione nell'area rivolte a tutti/e i cittadini e le cittadine, secondo un calendario annuale che dovrà essere comunicato alla Circoscrizione 3 prima dell'avvio delle attività che prevedono, tra l'altro, la realizzazione di disegni per giochi su area pedonale con vernici resistenti – Associazione Popolare di Via Di Nanni e Ass. Eufemia
 - cura del verde presso il giardinetto adiacente la Chiesa di San Bernardino - Associazione Popolare di Via Di Nanni e Coop. La Rondine

- cura della fontana trasformata in fioriera; - Associazione Popolare di Via Di Nanni e Coop. La Rondine
 - monitoraggio e segnalazione di eventuali danneggiamenti, atti di vandalismo, criticità e usi impropri dell'area oggetto dell'intervento - tutti i proponenti;
 - collaborazione con altre associazioni e cittadini/e, per migliorare ulteriormente l'utilizzo dell'area a beneficio della collettività - tutti i proponenti.
5. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili nell'ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di collaborazione attraverso l'acquisto di beni di consumo, attrezzature, lavori di manutenzione e attività di comunicazione. Allo scopo di promuovere il buon esito della collaborazione, la Città collabora secondo le seguenti modalità:
- messa a disposizione della fontana presente in via Di Nanni adibita a fioriera, con permeabilizzazione e cubatura di terra.
6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del presente Patto.
7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'art. 3, comma 1 lett. j) del Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno avvalersi dei seguenti strumenti:
- incontri di coordinamento di cui all'articolo 7.
8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere comunicate dai Proponenti e concordate con la Città, che si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento.

Art. 3 FORME DI SOSTEGNO

1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 26 giugno 2019 (mecc. 2019 02566/070) la Città prevede le seguenti forme di sostegno:
- a. Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali e circoscrizionali e delle Case del Quartiere;
 - b. Esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse;
 - c. Azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City;
 - d. Attrezzature / beni di consumo, che saranno forniti in comodato d'uso gratuito dalla Fondazione Cascina Roccafranca, come previsto dal progetto Co-City (*vedi elenco allegato*);

Art. 4

RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono responsabili dell'osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Città.
2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto un "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" sottoscritto da entrambe le Parti e contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai proponenti;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal patto.
3. Le Parti individuano nella persona della Signora Rita Cararo, cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività", allegato al presente Patto. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio delle attività previste dal Patto.
5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive che stipulano il Patto.

Art. 5

INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. L'eventuale ulteriore realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere possono essere eseguite a spese della Città o dei Proponenti.
2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo che l'Amministrazione decida di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene comune urbano.
3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al momento dell'accordo sulla loro realizzazione.
4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6
PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 7
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente patto sono realizzate attraverso:
 - incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
 - relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le parti.

Art. 8
DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il presente Patto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.
2. All'avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" contenente la descrizione dello stato dei luoghi.
3. I Proponenti ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l'obbligo di mantenere il bene nello stato medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente Patto.

Art. 9
CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:
 - a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;

- b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
 - c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i Proponenti e/o per soggetti terzi;
 - d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto.
2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 10

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.
2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento.

Art. 12

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti e per la Città di dare corso agli interventi concordati.

Art. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/e preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

I
Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, 07.10.2019


Per la Città
La Dirigente di Area Circoscrizionale
Dott.ssa Gabriella TETTI

I Proponenti:

Associazione Popolare di VIA DI NANNI – Sig.ra Rita CARARO

Doc. e firma

~~C.I.A.S. 2122 del Comune di Torino~~
~~3, 10, 2019~~



S.C. LA RONDINE A.R.L. - Signor Domenico MATTUCCI per delega e come referente del progetto, firma la Signora Anna Laura VENTRESCA

Doc e firma

~~C.I.A.S. 2122 del Comune di Torino~~
~~10, 10, 2019~~



Associazione Culturale EUFEMIA - Signor Pasquale LANNI

Doc. e firma

~~C.I.A.S. 2122 del Comune di Torino~~
~~10, 10, 2019~~



(allegare eventuali planimetrie, documenti e prescrizioni tecniche)